



Associazione Italiana Range Officers

Association Italian Range Officers

Via Tagliamento snc – 06023 Gualdo Tadino (Perugia)

Gualdo Tadino, 20/09/2008

Ai soci A.I.R.O.

OGGETTO: Tutela della salute dei soci nei luoghi dell'attività arbitrale .

Carissimi Range Officers, a seguito delle numerose richieste che sono pervenute a questo Consiglio Direttivo in merito alla nostra posizione rispetto alla sicurezza sul lavoro nell'esercizio delle nostre funzioni di arbitri, ho incaricato il nostro socio **Giovanni Martinengo** (professore aggr. diritto del lavoro e della prev. soc. nell'Università di Venezia Ca' Foscari) di relazionarci su eventuali normative che regolano il nostro operato.

Di seguito è riportato il testo integrale della risposta del Prof. Martinengo. Nella speranza di aver fugato ogni dubbio, saluto cordialmente.

Il Presidente A.I.R.O.

Alberico Paciotti



Associazione Italiana Range Officers

Association Italian Range Officers

Via Tagliamento snc – 06023 Gualdo Tadino (Perugia)

Tutela della salute nei luoghi di lavoro ed attività arbitrale dei soci A.I.R.O.

L'entrata in vigore della legge di delega 3 agosto 2007, n. 123 e, soprattutto, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e le successive modifiche e integrazioni, hanno suscitato un vivace dibattito in seno all'A.I.R.O. in ordine all'applicabilità della relativa disciplina ai R.O. nello svolgimento della loro attività e in ordine alle relative responsabilità connesse: sia del R.O. nei confronti dei tiratori; sia della stessa Associazione, rectius del Consiglio direttivo della medesima, nei confronti dei R.O., passando la catena di responsabilità per il RM.

La latitudine estremamente ampia dei provvedimenti e l'ondata emozionale suscitata nell'opinione pubblica da alcuni gravi episodi di infortuni sul lavoro avvenuti, sia immediatamente prima dell'adozione della legge di delega, sia durante la fase di preparazione del decreto delegato, sia dopo la sua pubblicazione, hanno suscitato e suscitano una generalizzata aspettativa di applicazioni generalizzate di complessi normativi volti alla prevenzione degli infortuni e alla repressione delle condotte imprenditoriali devianti che favoriscono o trascurano questi fondamentali aspetti relativi alla sicurezza alla prevenzione degli infortuni.

Fermo restando che la continua ricerca della prevenzione e della massima sicurezza tecnicamente possibile sono tra i fondamenti costitutivi e uniformano le linee guida dell'azione dell'AIRO e della FITDS e, pertanto, non ci si discosta affatto dallo spirito delle nuove disposizioni normative, dopo attenta riflessione il Consiglio Direttivo dell' AIRO ritiene che la disciplina in questione non sia immediatamente riferibile all'attività arbitrale dell'AIRO stessa e dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni arbitrali.

In sintesi: è vero che il nuovo testo normativo ha portata generale per tutti i luoghi di lavoro e per tutti i lavoratori e le lavoratrici e costituisce norma di indirizzo generale anche nei confronti delle competenze regionali ex art. 117 Cost., ed è vero che la nozione di lavoratore adottata dalla normativa è estremamente lata, intendendosi per tale la: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un' arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. E' anche vero che la nozione di datore di lavoro è parimenti amplissima, ovvero: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

La normativa, ulteriormente, approfondisce l'individuazione dei soggetti destinatari del complesso normativo, equiparando ai lavoratori: i soci lavoratori di cooperative e società; gli associati in partecipazione con apporto di lavoro; gli stagisti e gli studenti che facciano uso di attrezzature e sostanze; i volontari del volontariato, dei vigili del fuoco, della protezione civile e del servizio civile; i lavoratori cosiddetti socialmente utili. Proprio questo affinamento normativo, come vedremo, appare estremamente significativo ai nostri fini.

Su queste basi potrebbe sembrare coerente ritenere applicabile la disciplina anche all'attività svolta dai soci AIRO durante lo svolgimento della loro attività. Se esaminiamo la fattispecie strutturale dei soci AIRO la figura più vicina che potremmo richiamare analogicamente è quella del volontariato che, si badi bene è figura *juris* perfettamente definita da una apposita legge (cfr. l. 266/1991). Senonché, va considerato che tutta questa normativa è pesantemente assistita da disposizioni repressive di natura amministrativa e, molto più frequentemente, di natura penale. Ne consegue che in base ai più elementari criteri ermeneutici (cfr. art. 14 disp.prel. cod. civ.) “le leggi penali ...non si



Associazione Italiana Range Officers

Association Italian Range Officers

Via Tagliamento snc – 06023 Gualdo Tadino (Perugia)

applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. In base alle disposizioni generali dell’ordinamento è così vietato utilizzare criteri interpretativi analogici, onde possiamo concludere che la fattispecie in esame (l’attività del RO) resta esclusa dal campo di applicazione delle nuove disposizioni sulla sicurezza del lavoro.

Una seconda argomentazione conforta questa conclusione. Non si può pensare che il legislatore abbia inteso ignorare una materia importante, sotto il profilo della sicurezza, come quella dell’attività sportiva. Infatti, in proposito, esiste già una disciplina specifica emanata dal CONI in esecuzione del DM 18 marzo 1966 del Min. dell’ Interno concernente “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, successivamente integrata e modificata dal DM 6 giugno 2005, anche per tener conto della generale evoluzione della disciplina in materia di sicurezza. In queste disposizioni si regolamentano gli impianti destinati all’agonismo a seconda che siano destinati ad accogliere più o meno di 100 spettatori. Recentemente poi il Coni ha preso l’iniziativa per disciplinare anche gli “impianti di esercizio” e gli “impianti sportivi complementari”, suscitando con questa iniziativa la vivace reazione delle Regioni che rivendicano la loro specifica competenza legislativa, sia in base all’art. 117 Cost., sia in base al DPR 616/77.

Al di là di questa pur interessante questione, per quanto ci interessa comunque all’art. 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dedicato alle abrogazioni, non v’è traccia di richiamo alle disposizioni vigenti in materia sportiva e, conseguentemente, si può ritenere che per le attività sportive le regole sopra richiamate continuino ad essere perfettamente in vigore.

Quanto poi ad un possibile intreccio di norme di diritto del lavoro e di diritto civile con la disciplina sportiva del tiro dinamico in generale, ciò appare quesito ancora più complesso e sul quale sarebbe opportuna una riflessione specifica da parte della FITDS, soprattutto, con riferimento alle società sportive che gestiscono campi o impianti di tiro. E’ chiaro che in queste ipotesi, qualora vi siano lavoratori subordinati e collaboratori coordinati a vario titolo, la normativa ordinaria sembrerebbe dover essere applicata a meno che non si individui qualche altra più specifica disciplina di origine sportiva.

Nel tipico intervento AIRO nelle manifestazioni FITDS non sembra invece possano sorgere problemi. La funzione arbitrale, pur funzionale allo svolgimento della manifestazione, è autonoma e indipendente. Il RM è l’unica autorità in campo per i RO che rispondono solo a lui. I RO sono, comunque, soggetti addestrati che hanno svolto una specifica attività formativa e superato un apposito esame di idoneità. Svolgono la loro attività spontaneamente e, come abbiamo già visto, non possono essere considerati lavoratori né volontari ai sensi di legge. L’AIRO periodicamente svolge attività di formazione, aggiornamento e richiamo di regole sportive e di sicurezza. Il far rispettare le regole di sicurezza e l’utilizzo dei DPI non solo per se stessi ma anche per i tiratori, infatti, è addirittura uno dei compiti istituzionali del RO. Onde, da questo punto di vista, non sembrano profilarsi problemi specifici.

Certo, dobbiamo essere tutti consapevoli che l’attività di sparo è comunque da considerarsi, quasi per definizione, una attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ. e tutti i soggetti coinvolti: tiratori, organizzatori, struttura arbitrale e il singolo RO dovrebbero uniformare il loro agire a criteri di massima attenzione e diligenza.

Giovanni Martinengo

(prof. aggr. diritto del lavoro e della prev. soc. nell’Univ. di Venezia Ca’ Foscari)